



Sentenza n. 21/2019

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Avv. Cristina Mori (Componente), assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione nei confronti dei licenziati Scionti Josè Ricardo (licenza concorrente/conduuttore 375752) e Scionti Enzo Ricardo (licenza conduuttore 375760).

Fatto

Con atto del 7 gennaio 2019 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i Sigg. Scionti Josè Ricardo (licenza concorrente/conduuttore 375752) e Scionti Enzo Ricardo (licenza conduuttore 375760), di nazionalità italiana e titolari di licenza italiana non rinnovata dal 2016, contestando ad essi che il pilota Scionti Enzo Riccardo aveva partecipato nel 2017, con licenza statunitense, a diverse competizioni all'estero senza osservare né gli adempimenti (la preventiva autorizzazione dell'ACI, previo ritiro della licenza nazionale) prescritti dall'art. 179 RSN nel caso di cambio della nazionalità della licenza italiana con una licenza straniera né il divieto posto dall'art. 191 RSN ai conduuttori italiani titolari di licenza nazionale di partecipare a gare che si svolgano all'estero.

Per i suddetti comportamenti la Procura Federale ha chiesto che ad entrambi i licenziati sia irrogata la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 ciascuno.

Nell'odierna udienza la difesa dei deferiti ha fatto presente che ai sensi dell'art. 179, comma 4, RSN i suindicati adempimenti ritenuti omessi dalla Procura Federale sarebbero dovuti solo nel caso di cambiamento della nazionalità della licenza nel corso dell'anno, e non anche quando sin dall'inizio dell'anno venga utilizzata la licenza straniera, come avvenuto nel caso in esame. In subordine ha chiesto che i deferiti possano fruire della sospensione condizionale delle sanzioni.

La Procura Federale ha confermato le proprie conclusioni.

DIRITTO

La questione in esame pone essenzialmente un problema di esatta interpretazione della normativa sportiva nazionale alla luce della normativa FIA.

Il Codice FIA, all'art. 9.3.1-9.3.7, prevede che ciascuna ASN abbia il potere, per una sola volta ed in casi particolari, di rilasciare licenze sportive annuali anche a cittadini di altre nazioni aderenti alla FIA; ciò a condizione:

- 1) che la ASN del paese d'origine del richiedente la licenza straniera autorizzi tale rilascio;
- 2) che il richiedente la licenza straniera, se titolare della licenza nazionale, la abbia restituito alla ASN d'origine, e quindi non risulti titolare di alcuna licenza della propria ASN valevole per l'anno in corso;
- 3) che pertanto sia a priori escluso che il richiedente possa essere contemporaneamente titolare, per la stessa particolare categoria, sia della licenza annuale già rilasciata dalla ASN di origine sia della licenza annuale rilasciata dalla nuova ASN;
- 4) che, in presenza di ragioni particolarissime, possa essere concesso un cambiamento della originaria nazionalità della licenza anche in corso dell'anno, sempre che – ovviamente – la ASN d'origine sia d'accordo e ad essa sia stata restituita la licenza originaria.

Tale normativa, redatta in inglese e in francese, è chiara; e fa sempre riferimento a licenze valide per l'anno in corso (*licence valable pour l'année en cours; licence valid for the current year*).



Non altrettanto chiara è però la versione italiana contenuta negli articoli 178 e 179 del RNS. L'art. 178, comma 1, stabilisce che lo status di licenziato, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, "*permane fino a quando la licenza non venga rinnovata*"; frase questa non comprensibile sul piano logico giuridico, e che solo leggendo il seguito del comma si può intuire cosa intendesse dire (ma non è stato detto).

L'art. 179 poi a sua volta stabilisce:

- al comma 3: "*I titolari di licenza ACI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra ASN*";

- al comma 4: "*Se per ragioni particolari, un licenziato desidera cambiare la nazionalità della propria licenza, durante l'anno, può farlo soltanto previa autorizzazione della Federazione Sportiva nazionale di appartenenza e soltanto quando la licenza originaria sia stata ritirata da quest'ultima*". In questo modo la previsione del codice FIA di "licenza valevole per l'anno in corso" viene di fatto sostituita con quella di "licenza cambiata di nazionalità durante l'anno"; il che, facendo del "*durante l'anno*" un inciso a sé, sganciato dalla licenza, si presta a fare intendere tale inciso un mero riferimento alla data in cui viene rilasciata la licenza da parte della nuova ASN. Ne conseguirebbe che, come dedotto dalla difesa dei deferiti, soltanto quando avvenga ad anno iniziato un avvicendamento tra la ASN di origine e la nuova ASN occorrerebbe la previa autorizzazione della ASN di origine e il previo ritiro della licenza originaria; e pertanto la sussistenza di tali condizioni non sarebbe necessaria nel caso in esame, in cui la licenza statunitense per il 2017 ha avuto la normale decorrenza annuale.

La suindicata deduzione non può però essere condivisa.

In primo luogo dalla citata normativa FIA, che tutte le ASN aderenti sono tenute a rispettare, discende che l'assenso preventivo dell'ASN di appartenenza e il ritiro della licenza originaria da parte di quest'ultima siano in ogni caso presupposti necessari (nel testo FIA: *conditions obligatoires e mandatory conditions*) per il rilascio di una nuova licenza da parte di un'altra ASN, indipendentemente dalla circostanza che tale rilascio avvenga o meno ad anno iniziato, dato che in ogni caso si tratterebbe di licenze annuali.

In secondo luogo ritenere che i suddetti presupposti siano necessari solo per gli avvicendamenti di licenze in corso d'anno condurrebbe alla conseguenza che la nuova ASN potrebbe liberamente rilasciare a licenziati stranieri licenze annuali con decorrenza primo gennaio senza tener conto del principio generale, ribadito dal citato art. 179, comma 3, che i titolari di una licenza dell'ASN nazionale non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra ASN.

Pertanto, essendo pacifico che sia stato violato l'art. 191 RNS e che nel caso in esame la licenza statunitense sia stata rilasciata senza curare preventivamente di acquisire il consenso dell'ACI e di restituire ad esso l'originaria licenza, i deferiti debbono essere sanzionati.

Va però considerato che l'ASN statunitense aveva l'onere di controllare l'esistenza di tali presupposti; e che l'omissione di tale controllo può aver indotto i deferiti a ritenere che il loro comportamento fosse regolare. Si è pertanto in presenza di un concorso di colpa che fa ritenere equo al Collegio concedere la chiesta sospensione condizionale delle sanzioni.



Automobile Club d'Italia
SPORT

PQM

Il Tribunale federale applica ad entrambi i deferiti la sanzione dell'ammenda di euro 500, per violazione degli artt. 7, 179 e 191 RSN, con il beneficio della sospensione condizionale della sanzione per entrambi.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2019

Il presidente e relatore
Salvatore Giacchetti